

Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati

Modifica del 25 novembre 1998

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 giugno 1988¹ sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati è modificata come segue:

*Introduzione di un titolo abbreviato e di una sigla
(Ordinanza sul traffico combinato, OTC)*

Art. 1 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:

- a. traffico combinato: il trasporto per ferrovia di container, autocarri accompagnati o non accompagnati, autotreni, autoveicoli articolati, rimorchi, semirimorchi e strutture amovibili (casse mobili) nonché il trasporto di merci per ferrovia, il trasbordo di merci da veicoli stradali o da natanti sul Reno alla ferrovia, purché esso avvenga senza cambiamento di contenitore e sia agevolato da installazioni e impianti speciali;
- b. trasporto di autoveicoli accompagnati: il trasporto di veicoli a motore e dei loro autisti mediante ferrovia.

Art. 2 cpv. 2

² Le imprese ferroviarie e i terzi che rivendicano il diritto a un'indennità per i costi non coperti del traffico combinato o del trasporto di autoveicoli accompagnati presentano ogni anno un'offerta all'UFT, nell'ambito della procedura di ordinazione conformemente all'ordinanza del 18 dicembre 1995² sulle indennità.

Art. 3 cpv. 3 e 4

³ Se può servire gli interessi della Svizzera in materia di politica dei trasporti e dell'ambiente, ai richiedenti possono essere accordati anche contributi per la costruzione di impianti ubicati all'estero.

⁴ I contributi d'investimento sono accordati unicamente per impianti ai quali tutti gli utenti hanno accesso senza discriminazioni.

¹ RS 742.149
² RS 742.101.1

Art. 4 cpv. 3

Abrogato

Art. 7 cpv. 1

¹ Per impianti e attrezzature possono essere concessi contributi a fondo perso o prestiti a interesse di favore. Per l'acquisizione di veicoli ferroviari i prestiti a interesse di favore sono la regola.

Art. 10 cpv. 1 e 2 frase introduttiva e cpv. 2^{bis}

¹ Per principio, i prestiti per i veicoli ferroviari sono rimborsati entro 20 anni.

² Il rimborso dei contributi e dei prestiti è richiesto qualora gli impianti, le attrezzature, i veicoli ferroviari: ...

^{2bis} L'importo rimborsabile dei contributi è ridotto proporzionalmente in base agli anni di gestione e in considerazione della durata d'esercizio.

Sezione 3: Contributi d'esercizio per il traffico combinato e il trasporto di autoveicoli accompagnati

Art. 11 Principio

¹ La Confederazione indennizza le imprese ferroviarie o i terzi per i costi non coperti che figurano nei conti di previsione e relativi alle prestazioni che essa ha ordinato per il traffico combinato, il trasporto di autoveicoli accompagnati e l'infrastruttura necessaria per queste due categorie di traffico.

² L'offerta ordinata dalla Confederazione e l'indennità sono stabilite in modo vincolante in una convenzione, sulla base dei conti di previsione delle imprese. L'offerta comprende il piano delle prestazioni e delle tariffe.

³ I beneficiari delle indennità federali tengono, a tale scopo, un proprio conto settoriale per il traffico combinato e per il trasporto degli autoveicoli accompagnati. Per il resto, per la presentazione dei conti sono applicabili gli articoli 24-27 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995³ sulle indennità.

Art. 12 Procedura

L'ordinanza del 18 dicembre 1995⁴ sulle indennità è applicabile alla procedura di ordinazione.

Sezione 4 (art. 13-18)

Abrogati

³ RS 742.101.1

⁴ RS 742.101.1

*Art. 19**Abrogato*

II

Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 18 gennaio 1995⁵ concernente i contributi ai costi di trasporto dei veicoli stradali accompagnati è abrogata.

III

Disposizione transitoria

I contributi ai costi di trasporto degli autoveicoli accompagnati possono ancora essere versati fino al termine dell'anno dell'orario 1998/99.

IV

Entrata in vigore

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

⁵ RU 1995 603, 1997 201

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.